



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Ill.mo Prefetto di Roma

Oggetto: Proposta di applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione nei confronti della società **M Plant s.r.l.**, con sede in Roma, con riferimento al contratto avente ad oggetto la “*Manutenzione straordinaria palazzina 205 di PG per alloggi personale frequentatore corsi aerocoperazione – Guidonia Aeroporto*”. - Art. 32, comma 1, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014. Rif. Fasc. n. 2016-0038096.

Con la presente si propone all'ill.mo Prefetto di Roma di adottare la misura della straordinaria e temporanea gestione, prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti della società **M. Plant s.r.l.**, con sede in Roma, al Viale Angelico, n. 163, con riferimento al contratto avente ad oggetto la “*Manutenzione straordinaria palazzina 205 di PG per alloggi personale frequentatore corsi aerocoperazione – Guidonia Aeroporto*”.

Per maggiore chiarezza espositiva, si procederà ad illustrare le ragioni a sostegno della presente richiesta, unitamente alla sommaria ricostruzione dei principali fatti e alla verifica della sussistenza dei presupposti per applicare l'istituto di cui all'art. 32, comma 1, d.l. n. 90/2014.

L'art. 32, comma 1, del d.l. 90/2014, dispone l'applicabilità delle misure straordinarie ivi previste nel caso in cui, con riferimento ad un appalto o ad una concessione di natura pubblica, l'autorità giudiziaria proceda per le fattispecie di reato di matrice corruttiva espressamente previste dalla norma ovvero siano altrimenti rilevate “situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali”, attribuibili all'impresa affidataria della commessa pubblica.

La *ratio* della norma è quella di salvaguardare i tempi di esecuzione delle commesse pubbliche, mediante la previsione di misure volte a garantire che le indagini della magistratura possano svolgersi senza impedire o ritardare la conclusione degli appalti, nonché di evitare che la prosecuzione del contratto possa tradursi nell'attribuzione di un indiretto vantaggio all'impresa incriminata e di porre l'appalto o la concessione al riparo da ulteriori condizionamenti illeciti mediante la costituzione di un presidio amministrativo a tutela della legalità della gestione contrattuale. Optando per



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

un'interpretazione garantista delle disposizioni in esame, occorre che la notizia di illecito abbia raggiunto una consistenza oggettiva, ossia un suo "spessore probatorio", sulla base del quale emergono «fatti gravi ed accertati, anche ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. a)», come precisato dall'art. 32 in esame.

In forza di tale scelta interpretativa, il Presidente dell'ANAC è chiamato a formulare una prima valutazione sulla sussistenza del *fumus boni iuris*, ossia sull'acquisizione di elementi concreti, sia pure in termini di qualificata probabilità, in ordine al fatto che l'appalto o la concessione siano connessi ad un'attività di tipo illecito, riconducibile all'impresa aggiudicataria.

La valutazione dei presupposti sopra evidenziati ha ad oggetto le vicende che coinvolgono, tra le altre, la gara indetta dal 2° Reparto Genio – Aeronautica Militare di Ciampino (Roma) per la “*Manutenzione straordinaria palazzina n. 205 di P.G. per alloggi personale frequentatore corsi aerocooperazione*”, immobile sito presso l'Aeroporto Militare di Guidonia (Scuola di Aerocooperazione).

In data 18 agosto 2014, veniva pubblicato sulla G.U. il bando con procedura aperta (appalto integrato) e un importo a base di gara di € 1.871.500,00 (All. n. 1).

La gara veniva aggiudicata alla M. Plant s.r.l., con un ribasso del 31,54% e un importo di aggiudicazione di € 1.564.165,75. In data 11 dicembre 2014 (All. n. 2), veniva stipulato il contratto con l'aggiudicatario (Rep. n. 01694).

Gli elementi probatori attestanti che l'appalto in questione è stato gestito sulla base di accordi illeciti possono ricavarsi integralmente dalla ordinanza di applicazione di misure cautelari - da ritenersi in questa sede integralmente richiamata - emessa in data 3 dicembre 2015, dal G.I.P. presso il Tribunale di Velletri, dott. Emiliano Picca, nell'ambito del procedimento penale n. 4736/2015 R.G.N.R. e dalla successiva richiesta di rinvio a giudizio del 12 aprile 2016 (All.ti nn. 3 e 6).

I fatti traggono origine da un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di tal Francesco Simone, responsabile delle relazioni istituzionali della CPL Concordia, il quale è risultato essere al centro di un articolato sistema corruttivo, costituito da una rete di relazioni interpersonali con esponenti del mondo imprenditoriale e politico, al fine di esercitare la sua influenza nell'assegnazione di appalti¹.

Nel corso delle predette indagini, è emerso il coinvolgimento di Giovanni Sabetti, imprenditore e legale rappresentante della SEIM System s.r.l., il quale risulta aver favorito le aziende a lui vicine nell'assegnazione degli appalti di lavori all'interno di strutture militari, sfruttando i suoi rapporti con il personale militare.

¹ Cfr. Ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip presso il Tribunale di Velletri, in data 3 dicembre 2015, p.11



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

Le risultanze investigative hanno evidenziato come il Sabetti costituisca il perno dei rapporti tra gli ambienti militari e gli imprenditori interessati all'aggiudicazione di gare pubbliche, tra cui figura, ai fini che qui ci occupano, anche la M. Plant s.r.l., che faceva capo a Massimo Cicerone, nella veste di amministratore unico.

Dalle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali a carico degli indagati è emerso che il predetto Sabetti, quale imprenditore e promotore dell'organizzazione, Ciferri Fabrizio e Pasqualini Stefano, dipendenti civili del Ministero della Difesa, impiegati presso la Caserma 2° Reparto Lavori Genio dell'Aeronautica Militare di Ciampino, nonché Malzone Giampiero, Ufficiale superiore presso il medesimo reparto e alcune delle imprese partecipanti alle gare si sono associati tra loro al fine di commettere più delitti di turbata libertà degli incanti, falsità materiale in atti pubblici, introduzione clandestina in luoghi militari e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio.

In particolare, come si legge nella citata richiesta di rinvio a giudizio (All. n. 6), il Sabetti, in collaborazione con il Ciceroni, promuoveva e manteneva i contatti tra le imprese interessate all'aggiudicazione degli appalti indetti presso la base dell'Aeronautica Militare di Ciampino e il Col. Malzone, mentre il Ciferri, su indicazione del Malzone e con la collaborazione del Pasqualini, nonché con il supporto, seppure a distanza, della Ruscior (compagna convivente del Ciferri), accedeva clandestinamente all'interno degli uffici del 2° reparto Lavori Genio dell'Aeronautica Militare e alterava la documentazione ivi custodita, relativa alle offerte presentate dalle imprese partecipanti alle gare d'appalto – aprendo le buste, modificando la documentazione e le offerte presentate dai concorrenti, richiudendo le buste e riponendole, nuovamente, all'interno della cassaforte presso cui erano custodite – così garantendo l'aggiudicazione alle imprese colluse che versavano in cambio somme di denaro ai membri dell'associazione, somme ricomprese tra il 5% e il 10% del valore degli appalti aggiudicati illecitamente.

Per quanto di rilievo in questa sede, i predetti turbavano, tra le altre, anche la gara n. 19/2014 relativa alla manutenzione di una palazzina presso l'aeroporto militare di Guidonia, favorendone l'assegnazione alla M. Plant, facente capo a Ciceroni Massimiliano, all'epoca dei fatti amministratore unico.

Dalla citata ordinanza emerge, infatti, un articolato e solido compendio probatorio dal contenuto univoco – come evidenzia lo stesso GIP – costituito da numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Ai fini che qui ci occupano, la sussistenza del *fumus boni iuris*, ai fini dell'applicazione delle misure ex art 32, può ricavarsi da numerosi significativi elementi:



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- a) la conversazione telefonica del 16 ottobre 2014 con cui il dipendente Ciferri informa l'imprenditore Sabetti che M. Plant si è aggiudicata la gara, laddove l'atto formale di aggiudicazione viene adottato il successivo 22 ottobre;
- b) la conversazione telefonica del medesimo tenore, in pari data, tra il predetto Sabetti e l'amministratore unico della M. Plant, Ciceroni;
- c) le numerose successive conversazioni che il Sabetti scambia con il Ciferri ed il Malzone su questioni attinenti al contratto aggiudicato alla M. Plant, tra cui questioni organizzative, nome del progettista e del direttore dei lavori, questioni progettuali, tempi di esecuzione²;
- d) la conversazione del 7 gennaio 2015, tra il Ciferri e il Sabetti nella quale quest'ultimo informa l'interlocutore di aver mandato presso la base militare di Ciampino il proprio fratello, in rappresentanza della M. Plant e prospetta un ulteriore incontro per il mattino seguente con il direttore dei lavori comunicando che nell'occasione doveva essere presente l'amministratore della società³;
- e) l'incontro, sempre in data 7 gennaio, tra il Sabetti e il Malzone presso la base militare di Ciampino⁴;
- f) i numerosi accessi notturni e clandestini del Ciferri all'interno della base di Ciampino – ove prestava servizio – al fine di alterare i documenti relativi alle offerte presentate dalle imprese colluse partecipanti alle gare, tra cui la M. Plant, dietro versamento di somme di denaro ai sodali⁵;
- g) la collaborazione, per compiere gli accessi di cui al punto precedente, del Malzone il quale ha prestato il proprio aiuto al Ciferri per entrare e uscire dalla stanza in cui erano custodite le offerte, ha fornito informazioni su chi prestava servizio all'ingresso dell'aeroporto, “ha fatto da palo” durante gli accessi⁶;
- h) le rivendicazioni economiche da parte del Ciferri per “i servizi resi” nell'interesse proprio e dei sodali, ricorrendo anche alla minaccia di “far saltare tutto” nel caso di mancata ricezione del denaro⁷;
- i) le conversazioni riguardanti i lavori presso l'Aeronautica militare che mettono in evidenza lo stretto rapporto tra Massimiliano Ciceroni ed alcuni militari⁸.

² Cfr. Nota informativa del 7 marzo 2016, a firma del Gen. B Francesco Carofiglio, p. 4.

³ Alla richiesta di indicazioni sul comportamento da tenere, il Sabetti rassicura l'interlocutore con l'espressione “*Basta che fanno ... è tutto sotto controllo*”. Si veda l'Ordinanza di applicazione delle misure cautelari, p. 49.

⁴ *ivi*, p. 51.

⁵ Cfr. Nota informativa cit., p. 5.

⁶ *ibidem*.

⁷ Cfr. Ordinanza di applicazione di misure cautelari cit., pp. 207 – 224.

⁸ *ivi*, p. 225.



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

Le intercettazioni ambientali con cui, nel corso delle indagini, si è proceduto a compendiare l'attività investigativa, mediante l'installazione di telecamere nei locali interessati, hanno confermato la sistematicità degli accessi da parte del Ciferri nella base militare e, nello specifico, nella Segreteria del Comandante del 2° Reparto Genio, presso cui è ubicata la cassaforte che custodiva le buste contenenti le offerte delle procedure di gara, dei continui prelievi delle medesime, depositate nuovamente in seguito, dopo averne manomesso la documentazione contenuta all'interno.

In sintesi, il compendio probatorio attesta in modo inequivoco la molteplicità e contiguità dei rapporti tra i vari indagati e la pluralità dei reati commessi.

Oltre all'accertamento di fatti verosimilmente riconducibili a condotte criminali, di matrice corruttiva e/o deviante rispetto al corretto svolgimento delle procedure di gara d'appalto, il Presidente dell'Autorità è tenuto a graduare, altresì, la gravità dei fatti medesimi sulla base del principio di proporzionalità e a calibrarla sulle tre differenti misure previste dall'articolo 32, tenendo conto di diversi elementi, quali il ruolo e il complessivo comportamento tenuto dall'autore dell'illecito, la pervasività del sistema corruttivo, il coinvolgimento della compagine societaria nella gestione illecita dell'appalto, la permanenza negli assetti societari di soggetti con una notevole capacità di influenzare le scelte dell'impresa o la presenza di ulteriori elementi attestanti il rischio di condizionamenti nella esecuzione del contratto in essere.

All'esito di tale graduazione, il Presidente proporrà l'adozione della misura più appropriata alle circostanze concrete che caratterizzano la fattispecie sottoposta al vaglio, optando per l'ordine di rinnovazione degli organi sociali, di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), ove ritenga sufficiente il mero allontanamento dell'amministratore coinvolto negli illeciti; propendendo, invece, per il commissariamento di cui all'art. 32, comma 1, lett. b), allorché emergano elementi di particolare gravità o la significativa compromissione dell'impresa; privilegiando, invece, da ultimo, la misura del sostegno e del monitoraggio, di cui al comma 8 del medesimo articolo, nei casi più lievi ovvero laddove siano direttamente coinvolti nell'illecito soggetti diversi dagli amministratori o dai legali rappresentanti dell'impresa, benché capaci di condizionarne l'operato, per la posizione o il ruolo ricoperti all'interno della stessa.

Nella fattispecie in esame, i fatti come ricostruiti nel provvedimento restrittivo adottato dal GIP presso il Tribunale di Velletri e sopra riportati in estrema sintesi appaiono di per sé connotati da un livello di gravità tale da giustificare la richiesta della più grave e stringente misura della straordinaria e temporanea gestione di cui al citato art. 32, comma 1, lett. b), misura preordinata a salvaguardare gli



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

interessi pubblici coinvolti ed a garantire che il contratto venga eseguito al riparo di ulteriori tentativi di infiltrazione criminale (mediante la sospensione dei poteri di disposizione e gestione degli organi di amministrazione relativi alla società M. Plant s.r.l.).

Un elemento che assume carattere dirimente nella valutazione di gravità dei fatti, che giustifica la richiesta della misura più incisiva del commissariamento, si ricava dalla più volte citata ordinanza di applicazione delle misure cautelari, nelle parte in cui evidenzia che gli episodi corruttivi - che vedono coinvolto l'amministratore unico e responsabile tecnico della M Pant nella turbativa di ben 8 gare indette dal 2° Reparto Genio AM di Ciampino⁹ - vanno letti nell'ottica di una consolidata strategia, caratterizzata da collaudate tecniche organizzative strumentali alla gestione illecita degli appalti pubblici e funzionali agli scopi dell'individuata associazione criminale.

Invero, i contenuti delle intese collusive, dimostrati in maniera incontrovertibile da una pluralità di intercettazioni telefoniche ed ambientali, evidenziano chiaramente come l'attività sia progettata in maniera capillare e sistematica da tutti gli indagati, al fine di alimentare un sistema illecito complesso, strutturato e reiterato nel tempo¹⁰.

Lo stesso impianto accusatorio si fonda sulla sussistenza di un vero e proprio sodalizio criminale tra gli indagati, basato sulla reciproca collaborazione nell'ottica di perseguire l'intento illecito, superando sia problematiche di tipo tecnico (accesso alla base) sia problematiche di tipo amministrativo (modifica del contenuto delle offerte presentate)¹¹.

Né può essere trascurata la personalità degli indagati, le cui condotte hanno rivelato una particolare tendenza a delinquere, priva di remore e freni inibitori, al fine di procurarsi ingiusti profitti.

Se per un verso, dunque, risulta evidente la gravità indiziaria a carico degli indagati per corruzione e turbata libertà degli incanti, per l'altro non sono meno significative le risultanze investigative che documentano il sistematico asservimento della funzione pubblica per agevolare il sodalizio criminale.

In quest'ottica assume decisivo rilievo la consolidata professionalità dimostrata in materia di manipolazione delle gare d'appalto attraverso la collusione con imprenditori privati. In ordine a tale profilo, il GIP ha evidenziato come *"tutti gli indagati, consapevoli di essere controllati, hanno adottato spesso cautele idonee ad eludere le indagini. Le conversazioni intercettate sono caratterizzate dall'uso di termini allusivi e di un linguaggio in codice (...)"*¹².

La scaltrezza è tale che il telefono viene utilizzato soltanto al fine di pianificare gli incontri di persona, organizzati spesso in luoghi difficilmente intercettabili, quali sedi aziendali o studi legali¹³.

⁹ Cfr. Nota informativa cit., pp. 6-7.

¹⁰ Cfr. Ordinanza di applicazione di misure cautelari cit., p. 257.

¹¹ *ibidem*.

¹² *ivi*, p. 257.

¹³ *ivi*, p. 258.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Alla luce di quanto sopra, risulta stringente l'esigenza di salvaguardare gli interessi pubblici coinvolti e garantire che l'appalto *de quo* prosegua al riparo da ulteriori tentativi di infiltrazione criminale, nonché a escludere che la M. Plant possa trarne ulteriori profitti illeciti, mediante la formulazione di una proposta di adozione della misura di straordinaria e temporanea gestione dell'appalto coinvolto nell'attività illecita, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b).

Per quanto concerne la individuazione del Prefetto competente ad adottare le misure richieste con il presente provvedimento, la norma prevede che il Presidente dell'ANAC avanzi una proposta al "*prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante*".

Sulla base della lettera della norma, tenuto conto del fatto che la stazione appaltante è il Ministero della Difesa, Aeronautica militare, 2° Reparto Genio A.M., la competenza va incardinata in capo al Prefetto di Roma.

L'avvio del procedimento di cui alla presente richiesta è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 241/1990, alla società M. Plant s.r.l. con nota prot. n. 46264 del 21 marzo 2016.

La società ha presentato le proprie controdeduzioni, con le note del 21 marzo e 5 aprile 2016 (rispettivamente acquisite ai prott. nn. 46522/2016 e 54345/2016). La società ha rappresentato l'avvenuto ricambio integrale degli organi sociali, mediante la nomina di un nuovo amministratore unico e ha precisato che anche la carica di Responsabile tecnico, rivestita da Ciceroni Massimiliano, è in fase di rinnovo.

In considerazione della rilevanza e della pericolosità sociale dei reati contestati, delle modalità attuative dell'accordo criminoso, nonché della riscontrata potenzialità e disinvoltura delinquenziale delle persone coinvolte, inserita in un ampio, diffuso, radicato e capillare sistema criminoso, la formale sostituzione dell'amministratore unico, per quanto apprezzabile in linea generale, non può ritenersi una misura sufficiente a scongiurare il pericolo di ulteriori ingerenze illecite nella gestione dell'appalto oggetto della presente richiesta.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Tanto premesso, si propone al Prefetto in indirizzo di adottare la misura della straordinaria e temporanea gestione, prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti della società M. Plant s.r.l., C.F. 07548911002, con sede in Roma, al Viale Angelico n. 163.

La presente richiesta di commissariamento sarà trasmessa al Procuratore della Repubblica di Velletri, per adempiere all'obbligo di cui all'art. 32, comma 1, e sarà, altresì, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, nell'apposita sezione dedicata ai provvedimenti di cui all'art. 32, d.l. n. 90/2014.

Si allegano i seguenti atti e documenti:

- 1) avviso di indizione di gara pubblicato sulla G.U. n. 93 del 18 agosto 2014;
- 2) avviso di aggiudicazione di gara pubblicato sulla G.U. n. 133 del 19 novembre 2014;
- 3) documentazione inviata dal 2° Reparto Genio A.M. di Ciampino;
- 4) ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa in data 3 dicembre 2015, dal G.I.P. presso il Tribunale di Velletri, dott. Emiliano Picca, nell'ambito del procedimento penale n. 4736/2015 R.G.N.R.;
- 5) nota informativa del 7 marzo 2016 (prot. n. 38096), a firma del Gen. B. Francesco Carofiglio;
- 6) richiesta di rinvio a giudizio, in data 12 aprile 2016, formulata dai P.M. Dott. Francesco Prete e dott. Carlo Morra della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri (prot. n. 65194/2016);
- 7) comunicazione di avvio del procedimento del 21 marzo 2016 (prot. n. 46264/2016);
- 8) note del 21 marzo 2016 e 5 aprile 2016, a firma dell'amministratore unico della M Plant s.r.l. (prott. n. 46522/2016 e n.54345/2016).

Roma, 27 aprile 2016.

Raffaele Cantone